

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA SALA POLIVALENTE DENOMINATA "S. GIOVANNI BOSCO" - VIA S. GIOVANNI BOSCO N. 150 – MODENA

L'anno duemilanove (2009), il giorno _____ del mese di _____, in Modena, presso il Settore Cultura, V. Galaverna n.8, 2° piano, con la presente scrittura privata da valere per ogni conseguente effetto di legge,

FRA

il dott. Giampiero Palmieri agente in rappresentanza del Comune di Modena e non altrimenti, di seguito denominato per brevità "Amministrazione" - C.F.: 00221940364 – nella qualità di Dirigente del Settore Cultura, Sport, Turismo, Marketing e Politiche Giovanili, giusti poteri attribuitigli dall'art. 74 dello Statuto Comunale, dalla disposizione del Sindaco prot. n.;

E

il dott. Massimo Fiorani agente in rappresentanza del Comune di Modena – Circoscrizione n. 2 – S. Lazzaro, Modena Est, Crocetta e non altrimenti, nella qualità di Responsabile Servizio Decentramento, giusti poteri attribuitigli con determinazione n. del Direttore Generale, denominato per brevità "Amministrazione";

E

(soggetto gestore) _____
con sede in _____ Via _____ n° _____ e-mail: _____
C.F./P. IVA _____, rappresentato da _____, nato/a a _____
il _____, residente a _____,
Via _____, d'ora in avanti definito per comodità
"GESTORE"

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1: Oggetto e durata.

1.1) L'Amministrazione concede in uso al Gestore, in esecuzione alla deliberazione di G.C. n° _____ del _____, la propria Sala/teatro denominata "Sala polivalente S.G. Bosco n°150" posta all'interno del centro civico di V. S.G. Bosco n°150, per la realizzazione di attività proprie del Gestore, per attività istituzionali dell'Amministrazione Comunale, degli organi di decentramento e per utilizzi da parte di soggetti terzi che ne facciano richiesta (vedi art. 2.3), secondo le norme e condizioni di seguito riportate.

1.2) La durata della presente convenzione è di anni quattro, a far tempo dal giorno 1.9.2009 fino al giorno 31.8.2013, rinnovabile di ulteriori anni uno di comune accordo tra le parti qualora se ne rilevi l'opportunità.

Art. 2: Programmazione e utilizzi della Sala.

2.1) Il Gestore effettuerà presso la Sala/teatro polivalente S. G. Bosco il programma artistico/spettacolare di massima presentato in sede di gara per la stagione 2009/2010, secondo quanto risulta dalla proposta prot. _____ del _____, in atti del Settore Cultura, dando atto che tale programma dovrà essere realizzato nei limiti di spesa massima indicata nel bilancio preventivo presentato; il Gestore dà atto di assumere a proprio carico ogni eventuale ulteriore spesa che si dovesse verificare, con esclusione degli oneri posti a carico dell'Amministrazione di cui all'art. 5 della presente Convenzione.

Per quanto riguarda i programmi relativi alle stagioni di spettacolo successive all'anno 2009 essi

saranno proposti dal gestore all'Assessorato alla Cultura, secondo le modalità previste al successivo art. 3.4.

2.2) Il Gestore si impegna a riservare parte delle giornate di utilizzo della sala a titolo gratuito, per attività di interesse collettivo, ai seguenti soggetti e per le finalità di seguito indicate:

- n. 50 giornate di prova, di ore 5 cadauna, comprensive delle giornate di spettacolo, a favore di gruppi del teatro di base; il gestore, in particolare, si impegna a rendere disponibile a titolo gratuito la sala citata sia per le giornate di prove che di spettacolo destinate ai gruppi teatrali di base.
- n° 20 giornate, di ore 5 cadauna, per iniziative spettacolari, culturali, conferenze, convegni, seminari, assemblee promosse o patrocinate dall'Assessorato alla Cultura;
- n°100 giornate per attività promosse o patrocinate dalla Circoscrizione n°2 – S. Lazzaro, Modena Est, Crocetta - per iniziative spettacolari, culturali, conferenze, convegni, seminari, assemblee nonché per spettacoli di gruppi amatoriali, di cui n. 70 gg. con orario di utilizzo pari a n. 8 ore, e n. 30 gg. con orario di utilizzo pari a n. 5 ore per ciascuna giornata.

Le richieste relative agli utilizzi a favore dell'Assessorato alla Cultura e della Circoscrizione dovranno avvenire, di norma, con un preavviso di 30 gg., fatti salvi casi eccezionali.

2.3) Il Gestore si impegna a concedere la Sala, a titolo oneroso, a soggetti terzi che ne facciano richiesta per iniziative culturali e spettacolari compatibili con la destinazione d'uso, secondo le seguenti tariffe di noleggio, che saranno trattenute dallo stesso Gestore a copertura delle spese di gestione sostenute:

- giornata intera: € 250,00 oltre oneri I.V.A.;
- mezza giornata: € 150,00 oltre oneri I.V.A.;
- tariffa agevolata per utilizzo da parte delle scuole cittadine: mezza giornata: € 120,00 oltre oneri IVA;

I citati utilizzi dovranno essere concordati con il Gestore e le relative date dovranno essere comunicate, di norma, con 30 giorni di anticipo.

Qualora i soggetti richiedenti l'utilizzo non dispongano di sufficienti risorse umane e strumentali necessarie alla realizzazione degli spettacoli, quali, a titolo di esempio, il tecnico datore luci e addetto alla fonica, il Gestore si impegna a rendere disponibili tali risorse previo rimborso delle spese sostenute, secondo le modalità e gli importi di volta in volta concordati, in relazione alle diverse esigenze che le singole iniziative comportano.

Art. 3: Oneri diversi a carico del Gestore.

3.1) Sono a carico del Gestore tutti gli oneri connessi alla gestione dell'attività teatrale, le spese di manutenzione ordinaria, il servizio di vigilanza antincendio, le pulizie, il servizio di sala, nonché gli oneri di natura tributaria. Il Gestore si impegna, in particolare, al rispetto degli adempimenti di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (nomina degli addetti al servizio antincendio, formazione-informazione del personale in caso di incendio, evacuazione del pubblico e del personale, tenuta del registro antincendi, ecc.).

Il Gestore si impegna, in particolare, a versare all'Amministrazione, per ciascuna stagione di gestione, l'importo pari ad € 2.000,00 a titolo di rimborso spese per utenze determinato in misura forfetaria.

3.2) Il Gestore si impegna al rispetto della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda l'osservanza dei seguenti obblighi: prescrizioni di natura previdenziale, assistenziale, erariale, e di collocamento dello spettacolo rispetto il personale impiegato (tecnico, artistico, organizzativo) esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità (civile, penale, amministrativa, ecc.) per eventuali inosservanze o inadempimenti, per danni che dovessero derivare a persone e cose nell'uso delle strutture e attrezzature assegnate, e per fatti illeciti che dovessero verificarsi in occasione o nel corso delle attività da esso realizzate.

3.3) Nei casi indicati all'art. 2.2 e 2.3 il Gestore si impegna a fornire la sala agibile, il servizio di pulizia, un responsabile della custodia della sala per un massimo di otto ore giornaliere, la presenza di almeno un tecnico per la gestione degli impianti complessivi, la messa a disposizione di un

impianto di illuminazione e audiofonico con le seguenti caratteristiche minime:

- n°10 fari riflettori di potenza pari a 1000 W. cadauno, mixer luci a 12 canali,
- cavi spine e quant'altro necessario al collegamento;
- n. 1 mixer audio di almeno 4 canali e quanto necessario per il suo funzionamento;
- n°1 microfono;
- n°1 amplificatore finale;
- n°1 piastra di registrazione per CD-Rom;
- casse acustiche di potenza opportuna e caratteristiche adatte ad una efficace diffusione nella sala prive di difetti che provochino distorsione e disturbi sonori.

3.4) Al fine di attuare il necessario coordinamento degli interventi di politica teatrale in ambito cittadino, il Gestore si impegna a comunicare preventivamente all'Assessore alla Cultura entro e non oltre il mese di ottobre di ciascuna stagione teatrale, la programmazione delle stagioni di spettacolo, le attività collaterali previste, il bilancio preventivo di spesa e di entrata, oltre ai prezzi dei biglietti che si intendono praticare.

Il Gestore, in particolare, si impegna ad adottare una politica dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti che favorisca la fruizione degli spettacoli da parte di tutte le classi sociali.

Il Gestore si impegna a concordare preventivamente con l'Assessorato alla Cultura le modalità ed i criteri per l'individuazione dei gruppi di base che usufruiscono gratuitamente della struttura, in occasione delle giornate di prova e di spettacolo, di cui al precedente art. 2.2.

Il Gestore è tenuto, inoltre, al termine di ciascuna stagione - non oltre il mese di novembre, alla presentazione di una relazione consuntiva dell'attività svolta che consenta una ricostruzione chiara del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati. Tale relazione dovrà comprendere la misurazione dei risultati di efficacia, efficienza ed economicità secondo i criteri e i metodi adottati dall'Amministrazione in sede di applicazione del controllo di gestione ai propri servizi culturali, con indicazione minima dei seguenti dati in forma analitica:

- a) numero di spettacoli realizzati suddivisi per tipologia;
- b) numero di spettatori suddivisi per tipologia di spettacolo - ove le attività siano ad ingresso gratuito si farà riferimento ad un calcolo stimato;
- c) le fonti di finanziamento pubbliche (contribuzioni statali, regionali, provinciali, ecc), e private (sponsorizzazioni ed erogazioni liberali), sia ordinarie che straordinarie;
- d) i mezzi di finanziamento derivanti da incassi propri, concessioni a terzi, servizi, e da vendita di spettacoli suddivisi per tipologia di spettacolo.

Art. 4: Responsabilità gestionale ed assicurativa.

Il Gestore si assume la responsabilità della gestione tecnica della sala, compreso l'utilizzo degli impianti di proprietà Comunale, e si impegna alla stipulazione di apposita polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni causati a terzi o cose derivanti dall'utilizzo proprio o improprio della sala, degli impianti e attrezzature in essa contenuti.

Tale responsabilità viene estesa a tutte le iniziative realizzate nella Sala, nessuna esclusa, salvo deroghe concordate tra le parti e rese per iscritto.

Art. 5: Oneri a carico dell'Amministrazione.

5.1) L'Amministrazione si impegna a versare al soggetto Gestore un contributo, a valere per ciascuna stagione di spettacolo per il periodo di validità della presente Convenzione (1.9.2009 – 31.8.2013), a parziale copertura delle spese sostenute pari all'importo di aggiudicazione proposto in sede di gara.

La prima stagione di spettacolo, in particolare, decorre dal giorno 1 settembre 2009 con scadenza al giorno 31 agosto 2010.

5.2) Sono a carico dell'Amministrazione i costi relativi alla disponibilità ed idoneità della struttura, e pertanto quelli relativi alla manutenzione straordinaria, l'assicurazione dei fabbricati.

5.3) L'Amministrazione si farà carico delle attività necessarie a garantire il rispetto della normativa

di cui al D.M. 19.8.1996 - Titolo 18° - relativa alla manutenzione degli impianti di sicurezza e della struttura necessari al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi.

Art. 6: Adempimenti diversi.

Il Gestore è tenuto alla verifica degli adempimenti S.I.A.E. e degli adempimenti E.N.P.A.L.S. in materia di occupazione di lavoratori dello spettacolo previsti a norma di legge per ogni iniziativa programmata e a carico, volta per volta del singolo soggetto organizzatore (Gestore, Assessorato alla Cultura, Circostrizione n°2, soggetti terzi).

Il Gestore, in particolare, richiederà al soggetto organizzatore copia di agibilità E.N.P.A.L.S. o altra dichiarazione sostitutiva prevista a seconda dei casi.

Art. 7: Condizioni di consegna - divieti di modifica delle strutture e degli impianti.

7.1) I locali vengono consegnati al Gestore nelle condizioni in cui si trovano e sono dotati degli allacciamenti per i servizi di acqua, luce e gas. La concessione comprende l'uso delle strutture logistiche degli impianti e arredi, con esclusione delle attrezzature tecniche specifiche indicate all'art. 3.3.

Alla scadenza della presente concessione, in mancanza di rinnovo, il Gestore dovrà riconsegnare i beni suddetti nelle condizioni in cui li ha ricevuti, fatto salvo il deperimento d'uso.

7.2) E' fatto divieto al Gestore, senza la preventiva formale autorizzazione scritta dell'Amministrazione, apportare o consentire modifiche che comportino variazioni sostanziali del fabbricato, agli impianti ed arredi in dotazione alla Sala, intendendosi con ciò anche l'aggiunta di parti nuove, fatta eccezione per la realizzazione di opere straordinarie necessarie e urgenti, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione, le cui spese saranno rimborsate successivamente.

In particolare è fatto divieto di intervenire su muri, soffitti, pavimenti, arredi e sulla struttura dell'edificio salvo parere favorevole espresso dai competenti organi Comunali. In caso contrario il Gestore sarà tenuto a risarcire ogni e qualsiasi danno cagionato alle strutture e/o alle cose affidate.

7.3) Il Gestore sarà tenuto a consentire le eventuali modificazioni dei locali o le ristrutturazioni ritenute opportune dall'Amministrazione.

Art 8: Facoltà di revoca

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione degli spazi previsti dalla presente Convenzione per ragioni di pubblico interesse. In tal caso non sarà dovuta al Concessionario o ai gruppi teatrali in questione indennità alcuna.

Art. 9 Controversie

Le parti convengono che per qualunque divergenza dovesse insorgere relativamente alla interpretazione della presente convenzione è competente il Foro di Modena.

Art. 10: Spese contrattuali.

Le eventuali spese contrattuali, in caso d'uso, comprese quelle di registrazione del presente atto, saranno a carico della parte richiedente.

Art. 11: Condizione sospensiva.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'approvazione del relativo atto deliberativo da parte dell'organo competente dell'Amministrazione Comunale di Modena.

Art. 12: Registrazione.

La presente Convenzione è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 -Titolo 1° del T.U. del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione, giusto il disposto dell'art. 39 del citato D.P.R. n. 131/1986.

Art. 13 : Norme di rinvio.

Per tutto quanto non tassativamente determinato nella presente convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Capo Settore Cultura, Sport, Turismo,
Marketing e Politiche Giovanili e Sport
Dott. Giampiero Palmieri

Il Responsabile Servizio Decentramento
Dott. Massimo Fiorani

Il Gestore
